Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 23 gennaio 1925** — **Numero 18**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

166. — REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2259.
Riconoscimento dell'Università di Camerino quale Università libera ed approvazione del relativo statuto. Pag. 242

167. — REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2247.
Riordinamento del Regio laboratorio-scuola per le piccole industrie forestali, in Stia . . . . . . Pag. 248

168. — REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2248.
Riordinamento del Regio istituto industriale « Alessandro Rossi », in Vicenza . . . . Pag. 249

169. — REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2249.
Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Lucca . . . . Pag. 250

170. — REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2250.
Riordinamento della Regia scuola di disegno professionale, in Matelica . . . . Pag. 250

171. — REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2251.
Riordinamento della Regia scuola industriale femminile « Pietro Scalcerle », in Padova . . . . Pag. 251

172. — REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2252.
Riordinamento della Regia scuola industriale « G. L. Bernini », in Napoli . . . . Pag. 252

173. — RELAZIONE e R. DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2265.
28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . Pag. 252

174. — RELAZIONE e R. DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2266.
29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . Pag. 253

175. — REGIO DECRETO-LEGGE 11 novembre 1924, n. 2264.
Concessione di sussidi ai termini dell'art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, pel completamento di strade esterne agli abitati . . . . Pag. 253

176. — REGIO DECRETO 14 novembre 1924, n. 2267.
Ripartizione degli uffici nel Ministero degli affari esteri . . . . Pag. 254

177. — REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2268.
Assegno fisso annuo e medaglia di presenza agli amministratori e ai sindaci dell'Opera nazionale per i combattenti . . . . Pag. 254

178. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 21.
Aumento del limite d'impegno per sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, nell'esercizio finanziario 1924-25. Pag. 255

179. — REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 22.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . Pag. 255

180. — REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n. 2257.
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Parroco don Morscio Giuseppe », in Isolabona . . . Pag. 255

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lentate sul Seveso, Moschiena e Ceresara. . . . . Pag. 255

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'economia nazionale: Comuni fillosserati. Pag. 256

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per esami al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa . . . . Pag. 256

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 166.

REGIO DECRETO 30 novembre 1924, n. 2259.

Riconoscimento dell'Università di Camerino quale Università libera ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 99 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il Regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la Pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Università di Camerino è riconosciuta come Università libera appartenente alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

E' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 165. — CASATI.

Statuto per la Università degli studi di Camerino.

CAPO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

L'Università di Camerino è regolata dalle norme contenute nel presente Statuto.

Art. 2.

L'Università di Camerino ha due Facoltà e due Scuole:

a) la Facoltà di Giurisprudenza;

b) la Facoltà di Medicina e Chirurgia, composta dei quattro primi anni di corso. Tale Facoltà dovrà essere completata entro tre anni, a decorrere dal 1° ottobre 1924. Alla Facoltà di Medicina e Chirurgia è annessa la Scuola di ostetricia per le levatrici, regolata con le norme stabilite nel Regio decreto 11 gennaio 1923, n. 838:

c) la Scuola di farmacia.

CAPO II.

DELLE AUTORITÀ ACCADEMICHE.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione è composto:

a) del Rettore, che lo presiede;

b) di sei membri eletti dal Collegio generale dei professori, di cui tre professori stabili della Facoltà di Giurisprudenza, due della Facoltà Medica e il Direttore della Scuola di farmacia;

c) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro della Pubblica istruzione;

d) di cinque membri rappresentanti del Consiglio Comunale di Camerino, e cioè del Sindaco o di chi per esso, e di quattro Assessori;

e) di un rappresentante del Consiglio Provinciale di Macerata;

f) di un rappresentante della Cassa di Risparmio di Camerino;

g) di un rappresentante del Credito Marchigiano di Camerino.

Il Consiglio nomina nel proprio seno una Giunta esecutiva composta di cinque membri, compreso il Rettore che la presiede.

Le attribuzioni della Giunta esecutiva saranno determinate nel regolamento interno.

Art. 4.

I componenti del Consiglio di amministrazione eletti dal Collegio generale dei professori, quello scelto dal Ministro, ed i membri rappresentanti del Consiglio Comunale, Consiglio Provinciale, Cassa di Risparmio e Credito Marchigiano durano in ufficio un triennio e possono essere rieletti o confermati,

Art. 5.

Il Rettore è eletto dal Collegio dei professori di ruolo tra i professori stabili dell'Università. Per la validità della elezione occorre la maggioranza assoluta dei voti e l'intervento nella prima convocazione di due terzi dei componenti il Collegio, e nella seconda della metà. In caso di parità di voti è eletto il professore stabile più anziano di grado.

Art. 6.

Il Rettore dura in ufficio un triennio e dovrà essere scelto alternativamente nella Facoltà di Giurisprudenza e nella Facolà di Medicina.

Art. 7.

I Presidi delle Facoltà e i Direttori delle Scuole sono nominati dal Rettore tra i professori stabili su proposta delle rispettive Facoltà e Scuole. Durano in carica un triennio e possono essere confermati.

Art. 8.

I Consigli delle Facoltà e delle Scuole si compongono di regola di tutti i professori ufficiali che vi appartengono; tuttavia alle adunanze relative a oggetti riguardanti lo stato giuridico dei professori di ruolo, o a proposte di nomina dei Presidi, di conferimento o di conferma degli incarichi e di istituzione di nuovi posti di Professore, sia di ruolo, sia per incarico, partecipano soltanto i professori di ruolo.

Art. 9.

Il Collegio generale dei professori si compone di tutti i professori ufficiali.

CAPO III.

Ordinamento degli studi.

Sezione I.

Disposizioni comuni alle Facoltà e Scuole.

Art. 10.

Tutti i corsi comprendono tre ore settimanali di insegnamento, salvo diverse indicazioni.

Gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloqui e di esercitazioni orali e scritte, o, richiedendolo la materia, di esercitazioni di laboratorio.

Art. 11.

Nell'Università si possono impartire corsi a titolo privato, ed eventuali insegnamenti deliberati dai Consigli di Facoltà.

Affinchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, dichiarare che il programma presentato dal libero docente, per estensione e per numero delle ore di insegnamento cattedratico o di esercitazioni, corrisponde al corso ufficiale e inoltre che il libero docente dispone di mezzi dimostrativi analoghi a quelli del corrispondente corso impartito a titolo ufficiale.

I corsi pareggiati che non vengono tenuti in locali universitari devono essere sottoposti ad ispezioni ordinate dal Preside della Facoltà a cui i corsi appartengono.

Il libero docente, che desidera che il suo corso abbia lo stesso valore del corrispondente corso a titolo ufficiale, deve entro il mese di aprile di ciascun anno presentare il programma particolareggiato del corso che egli si propone di svolgere nell'anno scolastico successivo, con l'indicazione del numero delle lezioni e delle ore settimanali che egli intenda dedicarvi.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Università di Camerino.

Art. 12.

L'iscrizione è obbligatoria per tutte le materie indicate per ciascun corso. Parimenti sono obbligatorii gli esami, secondo i gruppi determinati. Non si possono sostenere gli esami di gruppo dell'anno successivo senza aver superati gli esami di gruppo dell'anno precedente.

Art. 13.

Gli esami sono di regola orali, tuttavia su decisione della Facoltà si può per alcuni gruppi o per tutti stabilire la prova scritta.

Gli esami di profitto debbono essere ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nel gruppo di materie sulle quali verte l'esame.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta su una delle materie di insegnamento a scelta del candidato, su uno fra tre temi proposti dal professore della materia stessa ed approvati dalla Facoltà.

L'assegnazione dei temi è richiesta dal candidato con apposita domanda alla Facoltà, in qualunque tempo, dopo superati gli esami di gruppo del secondo corso.

Art. 15.

Le Commissioni pei singoli esami di gruppo delle varie Facoltà e Scuole sono composte di un numero variabile da tre a cinque membri. Sono chiamati a farvi parte i professori delle materie comprese nel gruppo relativo ed un libero docente o cultore delle materie medesime.

Le singole Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà o Direttore della Scuola, che ne designa il Presidente.

Art. 16.

Le Commissioni per gli esami di laurea e di diploma sono costituite da un numero di membri variabile da sette ad undici, di cui, oltre i professori ufficiali, compreso il Preside della Facoltà o Direttore di Scuola, almeno un libero docente.

Le Commissioni sono nominate dal Rettore dell'Università, uditi i Presidi di Facoltà o i Direttori di Scuola, e sono presiedute dai Presidi e Direttori rispettivi.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal commissario più giovane.

Art. 17.

Nel caso di passaggio di studenti da un'altra Università, i Consigli di Facoltà o Scuola, nel dare il loro parere circa l'accoglimento della relativa domanda, vagliano gli esami di gruppo sostenuti ed eventualmente determinano gli esami di integrazione a cui l'aspirante debba a loro giudizio essere sottoposto. Sulle istanze decide il Rettore, a norma dell'articolo 50 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Sezione II.

Disposizioni particolari per la Facoltà di Giurisprudenza.

Art. 18.

L'ordinamento degli studi per la Facoltà di Giurisprudenza è il seguente:

Corsi obbligatori.

Anno 1°:

1. Introduzione enciclopedica e filosofia del diritto;
2. Istituzioni di diritto civile;
3. Istituzioni di diritto romano (con nozioni storiche di diritto romano).

Anno 2°:

1. Istituzioni di diritto pubblico (con nozioni di diritto ecclesiastico);
2. Diritto romano ed esegesi delle fonti;
3. Diritto internazionale e storia dei trattati;
4. Diritto civile;
5. Economia politica e scienza delle finanze.

Anno 3°:

1. Diritto civile (con esercitazioni);
2. Diritto amministrativo;
3. Diritto e procedura penale;

4. Statistica e demografia (con esercitazioni);
5. Nozioni di procedura;
6. Storia del diritto (italiano e comparato).

Anno 4°:

1. Diritto civile (con esercitazioni);
2. Diritto amministrativo (con esercitazioni);
3. Diritto e procedura penale (con esercitazioni);
4. Diritto commerciale;
5. Procedura civile.

Corso facoltativo:

Etnologia giuridica o scienza del diritto comparato.

Art. 19.

Gli esami di profitto hanno luogo per i seguenti gruppi:

Anno 1°:

1. Introduzione enciclopedica e filosofia del diritto - Istituzioni di diritto civile - Istituzioni di diritto romano (con nozioni storiche di diritto romano).

Anno 2°:

2. Istituzioni di diritto pubblico (con nozioni di diritto ecclesiastico) - Diritto internazionale e Storia dei trattati.
3. Diritto romano ed esegesi delle fonti.

Anno 3°:

4. Statistica e Demografia - Economia politica e Scienza delle finanze.
5. Storia del diritto italiano e comparato.

Anno 4°:

6. Diritto civile e commerciale.
7. Diritto amministrativo - Diritto penale - Diritto processuale (nozioni di procedura e procedura civile).

SEZIONE III.

Disposizioni particolari
alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Art. 20.

L'ordinamento degli studi per la Facoltà di Medicina e Chirurgia è il seguente:

Anno 1°:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Zoologia ed anatomia comparata;
4. Botanica (un semestre);
5. Anatomia umana (sistematica ed istologica, con esercizi);
6. Embriologia.

Anno 2°:

1. Fisica medica;
2. Anatomia umana (con esercizi);
3. Chimica;
4. Fisiologia (con esercizi).

Anno 3°:

1. Anatomia umana (con esercizi);
2. Anatomia topografica (con esercizi);
3. Fisiologia (con esercizi);
4. Farmacologia e Tossicologia (con esercizi);
5. Patologia generale (con esercizi);
6. Odontoiatria e protesi dentaria.

Anno 4°:

1. Patologia speciale medica;
2. Semeiotica e Clinica medica propedeutica - Introduzione alla Clinica generale;
3. Patologia speciale chirurgica;
4. Clinica chirurgica propedeutica - Introduzione alla Clinica generale;
5. Medicina operatoria;
6. Istituzioni di anatomia patologica e istologia patologica.

Anno 5°:

1. Clinica medica generale;
2. Clinica chirurgica generale;
3. Clinica dermosifilopatica;
4. Clinica oculistica;
5. Igiene e polizia medica;
6. Anatomia patologica (necroscopie);
7. Clinica pediatrica.

Anno 6°:

1. Clinica medica generale;
2. Clinica chirurgica generale;
3. Clinica ostetrica e ginecologica;
4. Clinica delle malattie nervose e mentali;
5. Medicina legale.

Art. 21.

Gli esami di profitto nella Facoltà medica hanno luogo per i seguenti gruppi:

Anno 1°:

1. Zoologia e anatomia comparata - Embriologia - Botanica.

Anno 2°:

2. Fisica - Chimica.

Anno 3°:

3. Anatomia umana normale - Anatomia topografica.

Anno 3°:

4. Fisiologia - Farmacologia e Tossicologia.

Anno 4°:

5. Patologia generale ed Istituzioni di Anatomia patologica.

Anno 4°:

6. Patologia speciale medica - Clinica propedeutica medica;
7. Medicina operatoria - Patologia speciale chirurgica - Clinica propedeutica chirurgica - Odontoiatria.

Anno 5°:

8. Clinica dermosifilopatica - Igiene e Polizia medica;
9. Oculistica;
10. Clinica pediatrica;
11. Anatomia patologica.

Anno 6°:

12. Clinica medica generale - Clinica delle malattie nervose e mentali - Medicina legale;
13. Clinica chirurgica generale - Clinica ostetrica e ginecologica.

SEZIONE IV.

Scuola di Farmacia.

Art. 22.

L'ordinamento degli studi della Scuola di Farmacia per il conseguimento della laurea in Chimica e Farmacia è il seguente:

Anno 1°:

1. Chimica generale (con esercizi di chimica qualitativa);
2. Botanica (con esercizi);
3. Fisica;
4. Mineralogia (con esercizi).

Anno 2°:

1. Chimica (con esercizi di Chimica quantitativa);
2. Chimica farmaceutica (con esercizi);
3. Fisica e fisiochimica (con esercizi);
4. Anatomia e fisiologia.

Anno 3°:

1. Chimica farmaceutica (con esercizi);
2. Chimica bromatologica;
3. Materia medica e farmacognosia (con esercizi);
4. Igiene (con esercizi).

Anno 4°:

1. Esercizi di chimica farmaceutica;
2. Esercizi di chimica bromatologica;
3. Laboratori - Analisi organica - Tesi e tesine.

Anno 5°:

1. Anno solare di pratica presso farmacie autorizzate.

Art. 23.

Gli esami di profitto nella Scuola di farmacia per la laurea in Chimica e Farmacia hanno luogo per i seguenti gruppi:

Anno 1°:

1. Botanica.

Anno 2°:

2. Chimica generale - Fisica e Fisiochimica - Mineralogia.

Anno 3°:

3. Materia medica e farmacognosia - Nozioni di Anatomia e Fisiologia.

Anno 4°:

4. Chimica farmaceutica - Bromatologia - Igiene.

Anno 4°:

5. Analisi.

Art. 24.

L'esame di laurea in Chimica e Farmacia si dà in due sedute, una alla fine del 4° anno ed una alla fine del 5° anno, dopo l'anno solare di pratica. Alla fine del 4° anno il candidato deve superare tre prove di Analisi chimiche: qualitativa, quantitativa e tossicologica, una prova di Analisi e di preparazione, su tesi estratte a sorte, di due prodotti farmaceutici.

Superate tali prove è ammesso alla discussione orale su argomenti attinenti alle Analisi chimiche.

Alla fine del 5° anno il candidato deve presentare una tesi di laurea scritta sopra un argomento da lui scelto in Chimica farmaceutica o in materie affini alla Farmacia; inoltre deve presentare il titolo di tre tesi orali scelte fra le materie d'insegnamento.

Di dette tesine verranno dal candidato discusse solo due su decisione della Commissione per l'esame di laurea. La durata della discussione orale della tesi e delle tesine non è maggiore di un'ora.

Dopo di ciò il candidato deve sostenere un esame pratico secondo quanto viene prescritto per l'esame di Diploma in Farmacia.

Art. 25.

L'ordinamento degli studi della Scuola di Farmacia per il diploma in farmacia è il seguente:

Anno 1°:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica (con esercizi);
4. Mineralogia.

Anno 2°:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Chimica farmaceutica;
4. Analisi chimica qualitativa;
5. Anatomia e fisiologia (nozioni).

Anno 3°:

1. Chimica farmaceutica;
2. Chimica bromatologica;
3. Materia medica e farmacognosia (con esercizi di farmacognosia);
4. Preparazioni farmaceutiche - Analisi quantitativa ed organica.

Anno 4°:

1. Anno solare di pratica presso farmacie autorizzate.

Art. 26.

Gli esami di profitto nella Scuola di Farmacia per il diploma hanno luogo per i seguenti gruppi:

Anno 1°:

1. Mineralogia - Botanica.

Anno 2°:

2. Chimica - Fisica.

Anno 3°:

3. Chimica farmaceutica - Bromatologia.

Anno 3°:

4. Materia medica e Farmacognosia - Nozioni di Anatomia e Fisiologia.

Art. 27.

L'esame di Diploma in Farmacia si fa in due sedute, una alla fine del 3° anno ed una alla fine del 4° anno dopo compiuto l'anno solare di pratica. Nella prima prova il candidato deve fare un'analisi qualitativa, una preparazione estratta a sorte ed un'analisi di prodotti farmaceutici; sostenere una discussione degli esami precedenti, essendo te-

nuto a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più importanti dell'analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non dopo superate le due prove pratiche.

Alla fine del 4° anno, dopo l'anno solare di pratica, egli deve presentarsi ad un esame pratico in cui dimostri la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, deve rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria attinente alla Farmacia.

Art. 28.

Il modo, in cui le materie della Facoltà di Medicina e della Scuola di Farmacia devono essere impartite, è cattedratico, scientifico e professionale, ma sopratutto dimostrativo e pratico.

La Fisica è insegnata con indirizzo specializzato per la Biologia e per l'arte salutare.

La Mineralogia è affidata per la parte ottica al professore di Fisica, per quella generale e speciale chimica al professore di Chimica.

L'Anatomia, oltre la parte sistematica e istologica, si occupa della Embriologia.

Ciascun insegnante ha cura di occuparsi della parte storica del proprio ramo, mettendo in evidenza il contributo che l'Italia ha dato per le singole discipline.

CAPO IV.

Dei professori di ruolo.

Art. 29.

Il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà o Scuola, è determinato nella Tabella n. 1 annessa al presente Statuto.

Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono quelli stabiliti dalla Tabella n. 2 annessa al presente Statuto.

Art. 30.

Ai professori di ruolo dispensati dal servizio per riduzione di numero di posti di ruolo, o per abolizione di intere Facoltà, o per inabilità a causa di malattia, quando non abbiano raggiunto i termini voluti pel diritto a pensione, sarà corrisposto un trattamento di quiescenza, e cioè una indennità fissa di due fino a sei mesi di stipendio, più tanti mesi di stipendio quanti anni scolastici di insegnamento siano stati impartiti.

L'indennità fissa di cui sopra sarà pari a due mesi di stipendio per i professori che non abbiano prestato più di cinque anni scolastici di insegnamento; pari a quattro mesi di stipendio per coloro che abbiano impartito da cinque a dieci anni di insegnamento; pari a sei mesi di stipendio per coloro che abbiano impartito più di dieci anni di insegnamento.

CAPO V.

Degli incaricati.

Art. 31.

Lo stipendio dei professori incaricati è fissato nella Tabella n. 3 annessa al presente Statuto.

CAPO VI.

Del personale assistente.

Art. 32.

Il trattamento economico degli assistenti è fissato nella Tabella n. 4 annessa al presente Statuto.

Art. 33.

La nomina degli aiuti ed assistenti è fatta dal Consiglio di Amministrazione in seguito a concorso per titoli i quali saranno giudicati da una Commissione nominata dal Consiglio di Facoltà, di cui fa parte il Direttore dell'Istituto rispettivo. Gli aiuti ed assistenti possono essere confermati di anno in anno su proposta del professore ufficiale della materia.

Lo stato giuridico di questo personale è disciplinato dalle norme dell'art. 64 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e dei corrispondenti articoli del Regolamento generale universitario.

CAPO VII.

Del personale di amministrazione.

Art. 34.

L'amministrazione dell'Università ha un Segretario Capo, un Applicato ed un Segretario Economo.

Art. 35.

La nomina del detto personale è fatta dal Consiglio di Amministrazione scegliendo fra i concorrenti coloro che hanno maggiori titoli, richiedendosi per il Segretario Capo come titolo indispensabile una laurea e per il Segretario Economo almeno un diploma di abilitazione in Ragioneria.

Art. 36.

Lo stipendio dei suddetti impiegati è quello stabilito nella Tabella n. 5 annessa al presente Statuto.

Art. 37.

Nel caso di dispensa dal servizio per riduzione o per soppressione di detto personale o per inabilità a causa di malattia sarà corrisposto ai detti impiegati, nel caso che non abbiano diritto alla pensione per collocamento a riposo, una liquidazione di tante mensilità di stipendio quanti saranno gli anni di servizio prestato.

Art. 38.

Per la disciplina del personale anzidetto provvede una particolare Commissione del Consiglio di Amministrazione, della quale fanno parte il Rettore dell'Università, un professore designato dal Collegio generale dei Professori, il rappresentante del Governo ed uno dei rappresentanti del Comune.

Detta Comissione si uniforma per le proprie incombenze, come per tutto ciò che riguarda le pene disciplinari, compatibilmente alle norme generali stabilite nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2295, sullo stato giuridico degli impiegati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

CAPO VIII.

Del personale subalterno.

Art. 39.

Il trattamento economico del personale subalterno è quello stabilito dalla Tabella n. 5 annessa al presente Statuto.

Art. 40.

La nomina ad effettivo del personale subalterno è fatta dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e dei Direttori dei singoli Istituti, dopo un anno di prova.

Art. 41.

Per la disciplina del personale subalterno e per il trattamento di quiescenza valgono le norme stabilite per il personale di amministrazione.

CAPO IX.

Pensioni.

Art. 42.

I professori, gli impiegati e i salariati di ruolo saranno, dal momento della loro assunzione in servizio, iscritti alla Cassa di Previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali; ad essi ed alla loro famiglia spetterà il diritto di pensione e di indennità stabilito dal decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, dalla legge 11 giugno 1916 n. 720, e dal R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2349.

Il contributo, che a norma delle leggi suddette è a carico del personale, sarà corrisposto mediante ritenuta rateale sullo stipendio.

Art. 43.

Il personale attualmente in servizio e quello proveniente da altre Università, che non avessero ordinamenti propri per la pensione, o, anche avendoli, non avessero sottoposto i predetti dipendenti all'obbligo del rilascio delle quote di stipendio ai fini della pensione, saranno ammessi al riscatto, agli effetti della pensione, del periodo di servizio precedentemente prestato, anche come incaricati fuori ruolo a termini dell'art. 41 del Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968.

Il termine per chiedere tale riscatto scade il 30 settembre 1925, e per il personale di nuova assunzione un anno dopo la comunicazione dell'atto di nomina.

Il contributo di riscatto per il riconoscimento dei servizi sopra indicati per ciascun anno riscattato è commisurato allo stipendio goduto all'atto della presentazione della relativa domanda.

Si applica allo stesso personale l'art. 42 del Decreto luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 968, modificato dal Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87.

CAPO X.

Disciplina degli studenti.

Art. 44.

La diligenza dello studente è accertata dagl'insegnanti ufficiali o dai liberi docenti nel modo che essi credano migliore.

L'insegnante ha diritto e dovere di assicurarsi del profitto, con esercizi o con interrogazioni nella misura e nel modo che creda migliore.

Art. 45.

Dell'assiduità degli studenti si accerta l'insegnante ufficiale o il libero docente, prendendo nota della frequenza in apposito registro.

Art. 46.

Le punizioni che le Autorità Accademiche possono applicare al fine di mantenere la disciplina scolastica sono:

1. Ammonizione,
2. Sospensione da uno o più gruppi di esami di profitto per una o più sessioni di esami;
3. Interdizione temporanea da uno o più corsi sia ufficiali che liberi, con divieto di presentarsi a sostenere gli esami relativi;
4. Sospensione da una o più sessioni di esami;
5. Esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esami.

La mancanza disciplinare è comunicata per il tramite del Preside della Facoltà o del Direttore della Scuola al Rettore, il quale giudica se si tratti di mancanza lieve o grave.

Per mancanze lievi si dà l'ammonizione che viene inflitta direttamente dal Rettore, udito lo studente nelle sue discolpe. Per le mancanze gravi, o per la recidiva di mancanze lievi, il Rettore deferisce lo studente al Consiglio di Facoltà o Scuola che giudica a maggioranza di voti, e può applicare le pene di cui ai nn. 2, 3 e 4.

Per l'applicazione della pena di cui al n. 5 il Rettore deferisce lo studente al Senato accademico.

Per le pene inflitte dal Consiglio di Facoltà o Scuola, lo studente può appellarsi al Senato accademico.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Il rapporto per il giudizio della Facoltà o Scuola viene dal Rettore comunicato allo studente dieci giorni prima di quello fissato per la riunione della Facoltà o Scuola che deve giudicare.

Nei suoi poteri discrezionali il Rettore può ridurre tale termine.

Lo studente ha diritto di presentare per iscritto le sue discolpe, e deve, a sua richiesta, essere udito.

Se il rapporto non può essere comunicato allo studente per mancanza di indirizzo o per cambiamento di domicilio, verrà pubblicato nell'albo dell'Università.

Art. 47.

Dell'applicazione delle pene di secondo, terzo e quarto grado viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della pena di quinto grado viene data comunicazione a tutte le Università e Istituti Superiori del Regno.

Non può essere iscritto all'Università di Camerino uno studente, al quale sia stata applicata da altra Università o da altro Istituto Superiore la pena di 5° grado, prima che la pena sia stata interamente scontata.

Art. 48.

Le disposizioni disciplinari prese a carico degli studenti devono essere registrate nella carriera scolastica di essi e trascritte conseguentemente nei fogli di congedo eventualmente domandati per il trasferimento ad altra sede.

Le disposizioni disciplinari prese in altra Università o Istituto Superiore e risultanti dai fogli di congedo o da dirette comunicazioni saranno integralmente applicate nella libera Università di Camerino se lo studente punito vi si trasferisca o vi chieda comunque iscrizione.

CAPO XI.

DELLE TASSE.

Art. 49.

Per le diverse Facoltà e Scuole le tasse e sopratasse sono quelle indicate nella Tabella VI.

Le tasse di immatricolazione e di iscrizione sono devolute all'Università; le tasse di laurea e diploma all'Erario; le sopratasse per esami di profitto e per quelle di laurea e diploma sono versate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale Universitario.

I diritti di Segreteria sono indicati nella Tabella VII.

TABELLE ANNESSE ALLO STATUTO.

TABELLA I (Art. 29)

Posti di ruolo dei professori.

Facoltà di giurisprudenza. (oltre 4 incaricati)	N.	10
Facoltà di medicina e chirurgia (oltre 7 incaricati, 2 aiuti, e 16 assistenti)	»	13
Scuola di farmacia (oltre 4 incaricati, 1 aiuto e 1 assistente).	»	1

TABELLA II (Art. 29).

Stipendio dei professori di ruolo e indennità di carica del Rettore.
(oltre il caro viveri).

Stipendio iniziale	L.	12,000
Stipendio al conseguimento della stabilità.	»	14,000
Stipendio al compimento del 5° anno di stabilità	»	15,500
Stipendio al compimento del 10° anno di stabilità	»	17,000
Stipendio al compimento del 15° anno di stabilità	»	18,000
Indennità di carica annua al Rettore	»	3,000

TABELLA III (Art. 31).

Stipendio annuo degli incaricati.
(oltre il caro-viveri).

1° Professore incaricato non appartenente ai ruoli dell'Università di Camerino	L.	7,000
2° Per un secondo incarico allo stesso	»	4,000
3° Incaricato professore di ruolo dell'Università di Camerino.	»	4,000

TABELLA IV (Art. 32).

Stipendio annuo degli aiuti e assistenti.
(oltre il caro-viveri).

Aiuti	L.	6,500
Assistenti	»	6,000

TABELLA V (Art. 36).

Stipendio annuo del personale di amministrazione e subalterno.
(oltre il caro-viveri).

Segretario capo L. 9000 aumentabili con quinquenni di L. 1000 ciascuno fino a	L.	12,000
Segretario economo	»	8,000
Applicato da L. 4800 aumentabili con quinquenni di L. 1000 ciascuno fino a.	»	7,800
Bidello	»	4,000
Inservienti.	»	3,000

TABELLA VI (Art. 49).

Delle tasse e sopratasse scolastiche.

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa di immatricolazione	Tassa annua di iscrizione	Tassa di laurea o diploma	Sopratassa annuale per esami di profitto	Sopratassa per esami di laurea e di diploma
Facoltà di giurisprudenza	300	700	300	150	75
Facoltà di medicina e chirurgia	300	750	300	150	75
Scuola di farmacia:					
Corso per la laurea in chimica e farmacia	300	500	300	150	75
Corso per il diploma in farmacia	300	600	300	150	75
Scuola di ostetricia per le aspiranti levatrici	100	150	100	75	—

TABELLA VII (Art. 49).

Diritti di segreteria.

a) Per ogni certificato, copia o estratti di atti o registri (1)	L.	3,00
b) Per rilascio di lauree o diplomi che si conferiscono al termine degli studi	L.	3,50

(1) Non compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro della Pubblica Istruzione.
CASATI.

Numero di pubblicazione 167.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2247.

Riordinamento del Regio laboratorio-scuola per le piccole industrie forestali, in Stia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1886, concernente il riordinamento del Regio laboratorio-scuola per le piccole industrie forestali in Stia;

Visto il decreto Ministeriale 18 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1923, registro n. 4, foglio n. 2, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144:

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio laboratorio-scuola per le piccole industrie forestali in Stia è riordinato come Regio laboratorio-scuola per la lavorazione del legno.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio di falegnameria e intaglio annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone di un direttore, di un insegnante, di un capo officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale con L. 34,000;
il comune di Stia con L. 3414.65;
la provincia di Arezzo con L. 2048.75;
la Camera di commercio di Arezzo con L. 3004.90;
il comune di Pratovecchio con L. 1365.85;
la Direzione generale delle foreste con L. 1365.85.

I comuni di Stia e di Pratovecchio restano obbligati in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione quegli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 135. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 168.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 2248.

Riordinamento del Regio istituto industriale « Alessandro Rossi », in Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 novembre 1916, n. 1879, concernente la classificazione del Regio istituto nazionale industriale « Alessandro Rossi » in Vicenza;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 142, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Regio istituto industriale « Alessandro Rossi » di Vicenza comprende una sezione a durata di corso quinquennale per periti meccanici elettricisti e vi sono annessi una scuola di avviamento al lavoro e corsi per le maestranze meccaniche, edili e fabbrili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica, nel laboratorio tecnologico e di prova dei materiali, nel laboratorio di prova di macchine e nei laboratori di fisica, chimica e meccanica annessi al Regio istituto.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola, si compone del direttore, di dieci insegnanti, di otto capi officina, di tre assistenti, di sei sottocapi, di un segretario, di un vice segretario, di due applicati.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 329,434;
il comune di Vicenza, con L. 29,490.80;
la provincia di Vicenza, con L. 73,727;
la Camera di commercio di Vicenza, con L. 5898.20.

Il comune di Vicenza resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 136. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 169.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2249.

Riordinamento della Regia scuola popolare operaia, in Lucca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1919, n. 2627, concernente la istituzione della Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri di Lucca;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1924, registro 4, foglio 248, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola popolare operaia di Lucca è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annessi laboratori scuola per fabbri meccanici e per falegnami ebanisti e corsi per maestranze.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori di falegnameria e di meccanica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone di un direttore, di tre insegnanti, di tre capofficina, di due sottocapi, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali pel personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 97,200;
il comune di Lucca, con L. 9312.50;
la provincia di Lucca, con L. 9312.50;
la Camera di commercio di Lucca, con L. 11,175.

La Camera di commercio di Lucca resta obbligata, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 145. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 170.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2250.

Riordinamento della Regia scuola di disegno professionale, in Matelica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 giugno 1919, n. 1365, concernente la classificazione della Regia scuola di disegno professionale di Matelica;

Visto il decreto Ministeriale 23 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1923, registro n. 4, foglio n. 97, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola di disegno professionale di Matelica è riordinata come Regio laboratorio-scuola per falegnami e cementisti con annesso corso preparatorio.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nel laboratorio falegnami ed in quello stuccatori annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti, di due capi officina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di laboratorio, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 42,267;
il comune di Matelica, con L. 13.379.95;
la provincia di Macerata, con L. 7428.05;
la Camera di commercio di Macerata, con L. 601.05.

Il comune di Matelica resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 146. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 171.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2251.

Riordinamento della Regia scuola industriale femminile « Pietro Scalcerle », in Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 agosto 1918, n. 1814, concernente la regificazione della Regia scuola industriale femminile « Pietro Scalcerle » di Padova;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 2, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale femminile « Pietro Scalcerle » in Padova comprende una Regia scuola di avviamento al lavoro, una Regia scuola di tirocinio e un corso di magistero per lavori femminili.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nel laboratorio di lavori donneschi e di economia domestica annesso alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone della direttrice, di quattro insegnanti, di sei maestre, di una segretaria.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 130,840;
il comune di Padova, con L. 52,196;
la provincia di Padova, con L. 3728;
la Camera di commercio di Padova, con L. 2796.

Il comune di Padova resta obbligato, in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di due rappresentanti per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 147. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 172.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2252.

Riordinamento della Regia scuola industriale « G. L. Bernini », in Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 24 giugno 1915, n. 1011, concernente la classificazione della Regia scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli;

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1919, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1919, registro n. 4, foglio n. 157, che istituisce in Napoli un laboratorio-scuola per la preparazione di operai meccanici;

Visto il decreto Ministeriale 19 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1924, registro n. 5, foglio n. 1, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale « G. L. Bernini » di Napoli comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti, una sezione a durata di corso triennale per falegnami e un laboratorio-scuola per falegnami e fabbri. Alla Scuola è anche annesso un corso di specializzazione per motoristi.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio di elettrotecnica e in quello di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di cinque insegnanti, di quattro capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 152,701;
il comune di Napoli, con L. 32,672;
la provincia di Napoli, con L. 20.172;
la Camera di commercio di Napoli, con L. 5043;
il Ministero dell'istruzione, con L. 3362.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopra indicati. Con decreto Ministeriale saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 148. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 173.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2265.

28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1924, sul decreto che autorizza una 28ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per la esecuzione di lavori di adattamento di una parte del Palazzo Reale di Milano ad alloggio privato di S. A. R. il Duca di Bergamo occorre sia autorizzata nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica un'assegnazione di fondi per L. 30,000.

Con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, propongo che tale somma venga all'uopo attinta al fondo di riserva per le spese impreviste.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza l'occorrente prelevamento e l'inscrizione della somma di cui si tratta al capitolo n. 104 del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario in corso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 6,527,900, rimane disponibile la somma di L. 8,472,100;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del

Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 28ª prelevazione nella somma di L. 30,000 da assegnare al capitolo n. 104: « Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 174. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **174.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. **2266.**

29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 28 dicembre 1924, sul decreto che autorizza una 29ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione pubblica e dell'interno, per l'esercizio in corso, occorre autorizzare maggiori assegnazioni per complessive L. 1,150,000, per provvedere a sopraggiunte inderogabili necessità.

Tale somma è da ripartirsi, fra gli indicati bilanci, nella misura e per le causali di cui appresso:

Ministero degli affari esteri: L. 700,000 per spese inerenti a varie Conferenze internazionali (italo-germanica, italo-jugoslava, italo-giapponese, Unione interparlamentare, Stati eredi dell'Austria) e per l'erogazione del contributo governativo a favore dell'Esposizione del « Libro Italiano » al Cairo;

Ministero dell'istruzione: L. 250,000 per spese di manutenzione del Regio parco di Capodimonte;

Ministero dell'interno: L. 200,000 da rimborsarsi all'Amministrazione militare marittima per le spese del servizio di rifornimento idrico ai Comuni isolani e costieri nei periodi di siccità.

Il Consiglio dei Ministri, considerata l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato di attingere la somma occorrente al fondo di riserva per le spese impreviste, avvalendosi, all'uopo, della facoltà consentita dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Mi onoro, quindi, di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra lo schema di decreto che autorizza l'occorrente prelevamento e l'inscrizione in bilancio delle relative somme.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 6,557,900, rimane disponibile la somma di L. 8,442,100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 29ª prelevazione nella somma di L. 1,150,000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri: Cap. n. 56 - Congressi, conferenze, ecc.	L.	700,000
Ministero dell'istruzione: Cap. n. 104 - Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	250,000
Ministero dell'interno: Cap. n. 60-*bis* - Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste d'acqua ai Comuni isolani, ecc.	»	200,000
Totale	L.	1,150,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 173. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **175.**

REGIO DECRETO LEGGE 11 novembre 1924, n. **2264.**

Concessione di sussidi ai termini dell'art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, pel completamento di strade esterne agli abitati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere sussidi, nella misura stabilita dall'art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, limitatamente alle nuove e maggiori spese occorrenti per la ultimazione di strade esterne agli

abitati, già intraprese coi benefici della legge succitata. Resta fermo, per dette opere, il concorso provinciale, ai sensi della legge stessa, ed è abolito il termine fissato dal R. decreto 4 maggio 1924, n. 872, per il loro compimento.

Questo decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 172. — CASATI.

Numero di pubblicazione 176.

REGIO DECRETO 14 novembre 1924, n. 2267.
Ripartizione degli uffici nel Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 settembre 1920, n. 1408;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1924, n. 3;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 181;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 543;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La trattazione degli affari concernenti il Regno dei Serbi Croati e Sloveni attualmente assegnata all'ufficio II della Direzione generale degli affari politici, commerciali e privati per l'Europa e Levante, sarà devoluta ad un nuovo ufficio distinto con il numero III *y* della stessa Direzione generale.

Art. 2.

La ripartizione degli uffici della Direzione generale affari politici, commerciali e privati di Africa, America, Asia e Australia è modificata come segue:

Ufficio I. — America del Nord ed Australia;
Ufficio II. — America latina;
Ufficio III. — Asia ed Africa (salvo le regioni attribuite alla Direzione generale Europa e Levante);
Ufficio IV. — Affari privati in America del Nord e in Australia (rogatorie estradizioni, atti giudiziari, atti di stato civile, pensionati, ricerche nell'interesse di cittadini italiani, successioni di cittadini italiani);
Ufficio V. — Affari privati in America latina, Asia e Africa non mediterranea (rogatorie, estradizioni, atti giudiziari, atti di stato civile, pensionati, ricerche nell'interesse di cittadini italiani, successioni di cittadini italiani).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 175. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 177.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1924, n. 2268.
Assegno fisso annuo e medaglia di presenza agli amministratori e ai sindaci dell'Opera nazionale per i combattenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le disposizioni legislative per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvate con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258;
Visto il parere del Consiglio di Stato in data 15 ottobre 1924;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, ai membri del Consiglio stesso ed ai componenti del collegio dei sindaci dell'Opera sono conferiti un assegno fisso annuo, in distinta misura, ed una medaglia di presenza per ciascuna seduta.

La misura dell'assegno e della medaglia anzidetti è determinata dal Presidente del Consiglio dei Ministri in sede di approvazione del bilancio preventivo dell'Opera, nel quale è iscritta la relativa spesa.

Per i componenti dei consessi sopra indicati, residenti fuori Roma, la misura della medaglia di presenza può essere superiore a quella determinata per gli altri componenti, e sono considerati come giorni di adunanza quelli strettamente necessari per raggiungere la sede dell'Opera e pel ritorno alla rispettiva residenza.

Art. 2.

Per la prima attuazione della norma regolamentare di cui all'articolo precedente, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede con apposito decreto, limitandone gli effetti al corrente anno 1924.

Art. 3.

E' abrogato il R. decreto 4 gennaio 1920 registrato alla Corte dei conti addì 15 di detto mese, riguardante il conferimento dell'assegno e della medaglia di presenza di cui all'art. 1.

Art. 4.

La presente norma regolamentare sarà inserita nel regolamento generale esecutivo delle disposizioni legislative approvate con R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3258, da emanarsi ai sensi dell'art. 54 delle disposizioni stesse.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 176. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 178.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 21.

Aumento del limite d'impegno per sovvenzioni di costruzioni ferroviarie, nell'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite d'impegno, nell'esercizio 1924-25, per le sovvenzioni di costruzioni ferroviare, di cui all'art. 4 della legge 30 aprile 1899, n. 168; agli articoli 1 e 4 della legge 16 giugno 1907, n 540; all'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444, ed all'art. 8 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, è elevato da L. 8,000,000 a L. 10,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 169. — CASATI.

Numero di pubblicazione 179.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 gennaio 1925, n. 22.

Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2072;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 17 « Premi di operosità e di rendimento, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1924-1925, è aumentato di L. 350,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — SARROCCHI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 171. — CASATI.

Numero di pubblicazione 180.

REGIO DECRETO 21 dicembre 1924, n. 2257.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Parroco don Morscio Giuseppe », in Isolabona.

N. 2257. R. decreto 21 dicembre 1924, col quale, sulle proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Parroco don Morscio Giuseppe » in Isolabona, viene eretto in Ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1925.

DECRETI PREFETTIZI:

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Lentate sul Seveso, Moschiena e Ceresara.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO

Ritenuto che col R. decreto 17 febbraio 1924 è stato sciolto il Consiglio comunale di Lentate sul Seveso e nominato Regio commissario il marchese Alessandro Valdettaro;
Ritenuto che avendo il marchese Valdettaro assunto tali funzioni il 16 ottobre u. s. i primi tre mesi di gestione scadranno il 15 gennaio corrente;
Considerato che non è stato possibile in questo primo periodo condurre a termine l'avviata sistemazione delle finanze comunali e quelle dei vari servizi;
Che d'altra parte le speciali condizioni dell'ambiente locale non consentono, per ora, di provvedere alla ricostituzione dell'amministrazione comunale ordinaria;
Veduta la vigente legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Lentate sul Seveso è prorogato di tre mesi con decorrenza dal 16 gennaio 1925.

Milano, addì 7 gennaio 1925.

Il Prefetto: PERICOLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DEL CARNARO

Veduto il R. decreto 12 ottobre 1924, col quale è stato sciolto il Consiglio comunale di Moschiena;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione locale consiglia il differimento delle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Moschiena, è prorogato di tre mesi.

Fiume, addì 13 gennaio 1925.

Il Prefetto: SORGE.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Visto il R. decreto 12 ottobre 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ceresara;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificata col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione dei pubblici servizi in genere e che la situazione locale consiglia il differimento delle elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ceresara, è prorogato sino a sei mesi.

Mantova, addì 10 gennaio 1925.

Il Prefetto.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA.

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei territori di tutti i Comuni delle provincie di Pola e Trieste, sono state estese, con decreto odierno, ai territori dei detti Comuni le norme contenute negli articoli 10 al 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

Roma, 19 gennaio 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami al posto di assistente alla cattedra di chimica agraria presso il Regio istituto superiore agrario di Pisa.

In base al disposto dell'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172, vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente dei Regi istituti superiori agrari e quella dei relativi stipendi, contenute nel R decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aperto un concorso al posto di assistente presso la cattedra di chimica agraria annessa al Regio istituto superiore agrario di Pisa con lo stipendio iniziale di L. 7000 oltre il supplemento di servizio attivo di L. 500 e l'indennità caro viveri.

Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.

Possono partecipare al concorso i laureati preferibilmente in agraria o in chimica, purchè non parenti od affini del titolare della cattedra fino al quarto grado.

L'esame consisterà in una prova pratica di chimica analitica qualitativa ed in una prova di chimica analitica quantitativa, e relativa discussione orale.

La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di sceglierе il vincitore.

Coloro che intendono prender parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del 28 febbraio 1925 alla Direzione del Regio istituto superiore agrario di Pisa, la domanda corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data di chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;

b) certificato penale;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;

e) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;

f) Stato di famiglia;

g) certificato di adempiuto obbligo di leva;

h) certificato di laurea;

i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e in quello di laurea;

l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;

m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorsa.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), dovranno essere in carta legale e vidimati, secondo i casi dall'autorità politica e giudiziaria; quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*), *f*), *g*), gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50 a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande, i concorrenti saranno avvisati della data dell'esame che avrà luogo in Pisa presso il laboratorio di chimica agraria, annesso al Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli, in caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Pisa, 20 dicembre 1924.

Il direttore: RAVENNA.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.